

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA A FAVORE DI 50 la gestione del centro SIPROIMI Sistema di Protezione per Titolari di protezione internazionale del Comune di Cerzeto per il biennio 2021/2022 - C.I.G: 8548364D1F - C.U.P: C29G20000600001

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella residenza comunale di Cerzeto di Via Petrassi, 11, 87040 (CS).

Avanti a me dott. _____ Segretario del Comune di Cerzeto con sede a Cerzeto in Via Petrassi, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f./P.IVA del Comune: 00375970787).

- _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _____ dell'impresa _____, (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____ in data _____ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, allegata al presente atto) con sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: _____), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _____ della _____, con sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (**orizzontale, verticale o mista**) con la _____ (mandante), avente sede a _____, in Via/Piazza _____ n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____, come da mandato speciale conferito mediante scrittura

privata autenticata in data _ rep. _ racc. _ Notaio dott. _
_ in _ , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in
data _ rep. _ racc. _ Notaio dott. _ in _ , in atti, ai sensi dell'art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e
della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: _ ; c.f. della mandante: _).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
pubblico/scrittura privata autenticata in data _ rep. _
Notaio dott. _ di _ , in atti, ai sensi dell'art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della

mandataria: _ ; c.f. della mandante: _).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _ , con sede a _ in Via/Piazza _ n. _ , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _ al numero _ , come da atto costitutivo in data _ rep. _ racc. _ Notaio dott. _ in _ , in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: _).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

che con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 28/09/2020 è stato approvata l'adesione al progetto SIPROIMI predisposto per un importo di € _____;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. _), il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore, per l'importo di € _ IVA compresa (cfr. determinazione di aggiudicazione n. _ e determinazione n. _ del _ che dichiara efficace l'aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria _

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale

pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). **FINE EVENTUALE**

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);

- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Cerzeto, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).

Il Comune di Cerzeto, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a **tentativi** di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore

successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

- **(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.)** che l'Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che con determinazione n. _ del Dirigente del Settore _ , si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- le polizze di garanzie;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a);
- il piano finanziario;
- l'offerta tecnica.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Cerzeto affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € _ , IVA compresa, come risultante dagli atti di gara.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo.

-ARTICOLO 3 – Durata del servizio- opzione di proroga - penali.

Il servizio ha la durata fino al 31 dicembre 2022, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.

Nel caso di proroga, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, qualora vengano erogati i finanziamenti ministeriali relativi, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale, per un importo di €, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi 3 anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: servizi di accoglienza ordinari, per tutta la durata del contratto anche rinnovato, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € _____ (Iva inclusa).

Possono essere applicate le seguenti penalità:

- 1,5 % dell'importo netto contrattuale per interruzione, anche parziale e senza giustificato motivo del servizio;
- 0,5 % dell'importo netto contrattuale per il mancato aggiornamento della Banca Dati gestita dal Servizio Centrale e/o non veridicità delle informazioni inserite;
- 1 % dell'importo netto contrattuale per mancata corrispondenza e/o applicazione tra i servizi previsti dalle Linee Guida nazionali e dal capitolato tecnico e quelli effettivamente erogati, anche in termini di standard qualitativi e quantitativi in riferimento alle normative regionali in materia di autorizzazioni e accreditamento;
- 1% dell'importo netto contrattuale per mancata sostituzione e comunicazione di assenze del personale previsto nel progetto complessivo e/o presenza di elevato turnover ingiustificato del

personale stesso ;

- 1,5 % dell'importo netto contrattuale in caso di gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione da parte del Revisore o del Comune o emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale o della Prefettura;
- 0,5 % dell'importo netto contrattuale per eventuale variazione della struttura e sua localizzazione senza la preventiva autorizzazione del Servizio Centrale;
- 0,5 % dell'importo netto contrattuale per ogni ritardo rispetto alla tempistica prevista, nella presentazione dei documenti richiesti dal Comune, da presentare al Servizio Centrale (es. relazioni, monitoraggi, registri, rendicontazioni);

Il RUP, su proposta del Direttore dell'Esecuzione, può applicare le penali dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

La Stazione Appaltante procede al recupero della penalità mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione, da parte del soggetto aggiudicatario, di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) penalità in un anno, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Soggetto Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della

prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

-ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- z Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cerzeto (pubblicato all 'albo sezione – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Cerzeto recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cerzeto da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- z Trattandosi di gestione di fondi pubblici, per la fornitura di beni e/o per l'affidamenti di lavori o prestazioni in favore di imprese o professionisti esterni, l'appaltatore si dovrà avvalere esclusivamente di ditte e professionisti in possesso di regolare DURC; in caso contrario le relative fatture non verranno rimborsate.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentrante per l'esecuzione del servizio (art. 50 D.Lgs n. 50/16);

- Fornire, su richiesta del Comune di Cerzeto, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente. _

- ogni altro onere indicato nel capitolato tecnico

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero

debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

-ARTICOLO 6 – Subappalto.

E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 24, co. 4 del DM 10/08/2016 pubblicato in G.U. n. 200 del 27/08/2016.

-ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

-ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi mensilmente, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento effettivo del contributo sul conto di Tesoreria del Comune di Cerzeto da parte del Ministero dell'Interno. In ogni caso si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento dell'attività del progetto al soggetto gestore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione dell'attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque

espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del (_____) **sulla prima annualità** con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni ENTRO GIORNI 3 i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

-ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

-ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario (BCC Mediocrati). Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

- _____ presso la banca _____ /la Società
.....

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor
- _____ , nato a _____ , il _____ codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cerzeto della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 8548364D1F e il CUP (codice unico di progetto) è C29G20000600001

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è UFY2MV.

-ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi.

I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

-ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta)

giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € _ me-
diante versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a €3.000) presso la Tesoreria comunale
(oppure) con bonifico bancario _
(oppure) con assegno circolare _
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale _
(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. _ della _ , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. _ della _ , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. _ rilasciata dall'intermediario finanziario _ , in possesso dei re-

quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 14 - Garanzia di cui all'articolo 13 – Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Cosenza.

(EVENTUALE) - ARTICOLO 15 – Altri obblighi assicurativi.

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione (oppure l'impresa si impegna a trasmettere almeno 10 giorni prima della consegna all'Amministrazione): la polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), n. ___ della Società di assicurazioni per danni cagionati a terzi a seguito delle attività, anche professionali, oggetto dell'affidamento, con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ciascun sinistro; tale assicurazione deve prevedere la copertura anche in caso di danni: derivanti da proprietà e conduzione delle strutture e dei beni adibiti all'accoglienza; derivanti da preparazione somministrazione, smercio di cibi e bevande; a cose di terzi da incendio; a cose in consegna e/o custodia e/o detenute a qualsiasi titolo; cagionati dai soggetti accolti, considerati terzi tra loro, inclusa la loro responsabilità personale; subiti e/o cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario (Ente attuatore), che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo (tutori, collaboratori, volontari anche in servizio civile, tirocinanti, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale e professionale. In tale polizza di assicurazione devono essere inserite le seguenti clausole:

1. estensione della qualifica di terzi ai soggetti accolti, all'Amministrazione del Comune di Cerzeto, ai suoi dipendenti e incaricati;
2. rinuncia del diritto di surroga della Compagnia Assicuratrice nei

confronti dei soggetti accolti, dell'Amministrazione del Comune di Cerzeto , dei suoi dipendenti e incaricati;

- polizza per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00, con un limite per persona non inferiore ad euro 1.500.000,00;
- polizza Infortuni per la copertura 24 ore su 24 dei soggetti accolti per garanzie e somme assicurate non inferiori a: Morte Euro 100.000,00, Invalidità Permanente Euro 150.000,00, Spese mediche e farmaceutiche Euro 1.500,00.

L'affidatario (Ente attuatore), essendo l'unico responsabile di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali casualmente riconducibili alle attività oggetto dell'affidamento, terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione del Comune di Cerzeto - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, vertenza anche giudiziale, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare a seguito di dette attività. Resta inteso che eventuali danni o infortuni non coperti dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico dell'affidatario (Ente attuatore). L'affidatario (Ente attuatore) si assume, comunque, ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali assicurazioni non siano state stipulate o siano state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole sopra previste. L'Amministrazione del Comune di Cerzeto inoltre non è in alcun modo responsabile verso l'affidatario (Ente attuatore) per eventuali danni, sottrazione o perdita parziale o totale delle strutture e dei beni adibiti alle attività oggetto dell'affidamento, così come per eventuali maggiori spese che l'affidatario (Ente attuatore) debba sostenere per continuare a prestare i servizi di accoglienza nel caso che le strutture e i beni siano in tutto o in parte inagibili, danneggiati o sottratti, a causa di incendi, allagamenti, calamità naturali, atti vandalici o dolosi, divieti normativi o altra causa di qualsivoglia natura. Per tali danni e perdite l'affidatario (Ente attuatore) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti accolti, salvo il caso di dolo, e si impegna a far inserire in tutte le eventuali coperture assicurative attivate contro i suindicati rischi la rinuncia

al diritto di surroga della Compagnia Assicuratrice nei confronti dei soggetti accolti, salvo il caso di dolo. L'affidatario (Ente attuatore) esonera da ogni obbligo di controllo l'Amministrazione del Comune di Cerzeto e/o i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto dell'affidamento; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità dell'affidatario (Ente attuatore) o per giustificare inadempimenti.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)

ARTICOLO 16 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

Ai sensi del c. 4 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

ARTICOLO 17- Clausola risolutiva.

Il Comune di Cerzeto si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Cerzeto, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle

convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata .

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri sub-

contratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

-ARTICOLO 19 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Cosenza. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

-ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora l'Impresa sia una ONLUS:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. **FINE EVENTUALE**

per appalti SOPRA soglia comunitaria

(N.B. ANCHE LE ONLUS SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE)

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale.

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Cerzeto, con sede in Via Petrassi,11 Cerzeto, email: info@pec.comune.cerzeto.cs.it

pec: comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è il

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Cerzeto acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Cerzeto ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Cerzeto potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Cerzeto conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. _ facciate scritte per intero e quanto di questa _ ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Cerzeto, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.